



trama di terre
ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE
DI DONNE NATIVE E MIGRANTI
ONLUS - APS
CONTRO IL RAZZISMO

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE
ED IL CONTRASTO AI MATRIMONI FORZATI

AGGIORNAMENTO A
"ONORE E DESTINO"

LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE



con il contributo di

otto
8 per **mille**
CHIESA VALDESE
UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI

LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE

aggiornamento a “onore e destino”
linee guida per la prevenzione ed il contrasto
ai matrimoni forzati

a cura di

Tiziana Dal Pra, Alessandra Davide, Monica Miserocchi, Ivana Piro,
con la collaborazione di Giulia Selmi.

La presente edizione, resa possibile con i fondi dell'8x1000 della chiesa Valdese è l'aggiornamento dell'edizione 2014 realizzata con il finanziamento della Fondazione Vodafone Italia e Actionaid! e a cura di Alessandra Davide, Tiziana Dal Pra, Patrizia Randini e Barbara Spinelli.

Abbiamo pensato agli occhi di tutte le ragazze che abbiamo conosciuto. Giovani adolescenti pronte a scoprire una libertà che a loro viene negata da una cultura fatta dagli uomini. Occhi a cui non importa l'onore, ma scoprire il mondo. Occhi pronti a sperimentare la loro vita, emozioni, amori e il mare... perchè alcune di loro non hanno mai visto il mare, arrivate a 18 anni e non aver potuto giocare con le onde, la sabbia e il sole.

E perché? Perché sono nate femmine e a loro tocca custodire l'onore delle famiglie con il loro corpo, la loro verginità, la loro obbedienza.

Ma le donne la ribellione la pagano. E a caro prezzo. Non puoi dire “voglio studiare”, non puoi dire “non voglio sposarmi”, non puoi dire “voglio innamorarmi”, non puoi dire “ti lascio”. E chi lo dice? La tradizione secolare degli uomini. E quando la tradizione e il fondamentalismo sono legge allora per noi tutte è finita. È la stessa legge che nella bianca Europa ti uccide se lasci il tuo compagno ed è la stessa che altrove ti uccide se decidi che il corpo è tuo e non della famiglia.

Ci chiediamo e ora ci chiedono cosa si può fare. Gli sciacalli politicanti sono già lì ad annusare il sangue ancora pulsante per fare campagna elettorale, una campagna razzista contro tutti e tutto ciò che arriva dall'altrove, che è considerato straniero.

Un paese non le vuole, un paese non le riconosce e la famiglia le usa “come vacche al mercato”*. Che fare? Sostenere la rivoluzione personale di ciascuna: giovani ragazze spezzate tra un mondo e l'altro, ma con in testa quello che vogliono costruire e vivere contro la legge degli uomini.

Nessuna di noi pensa che tuo padre possa ucciderti, che il tuo compagno possa ammazzarti, che il tuo amico possa abusare di te. Nessuna di noi lo pensa fino a quando non accade.

È accaduto a Saman proprio durante i giorni in cui stavamo chiudendo questo progetto.

A lei e alle altre abbiamo voluto dedicarlo sperando di costruire alleanze con tutte quelle che cercano la libertà.

8 giugno 2021

* La citazione è tratta da un colloquio con una ragazza coinvolta nel progetto.

INDICE

Introduzione	pag.	5
I matrimoni forzati: una violazione dei diritti umani delle donne	»	8
Cosa si intende per matrimonio forzato?	»	11
I matrimoni forzati in italia	»	13
Il nuovo reato di costrizione o induzione al matrimonio – art. 558 bis cp	»	17
I matrimoni forzati: una fotografia dal campo	»	28
Consigli per operatori e operatrici	»	34
Che cosa c'è ancora da fare?	»	45
Appendice giuridica	»	47



Suggerimenti per donne che vogliono sottrarsi a un matrimonio forzato o combinato	»	54
--	---	----

INTRODUZIONE

In tutto il mondo i diritti delle donne vengono violati, specialmente quando le donne rifiutano l'imposizione di comportamenti e regole ingiusti, che non tengono conto della loro volontà.

Una di queste violazioni riguarda proprio il diritto delle donne a scegliere se, quando e con chi sposarsi. A milioni di bambine, ragazze e giovani donne è imposto di sposarsi contro la loro volontà.

I matrimoni precoci e i matrimoni forzati affondano le loro radici nelle disuguaglianze di genere, in quegli stereotipi e in quelle leggi che rispecchiano l'idea che la donna debba ricoprire un ruolo subordinato nella società: il persistere dell'esistenza di queste pratiche è connesso al consenso legato al controllo sociale sul corpo e sulle scelte sessuali delle donne, ed ai conseguenti vantaggi di carattere politico ed economico che ne discendono.

In anni recenti molti Stati, per evitare la condanna internazionale, hanno iniziato ad introdurre nelle proprie legislazioni il divieto di celebrare matrimoni precoci, tuttavia i matrimoni forzati trovano ancora legittimazione culturale e giuridica presso vari popoli e nazioni: questo rende difficile a donne e ragazze sottrarsi a tali pratiche, non solo nei paesi di origine, ma anche quando si trovano in contesti di migrazione.

Anche in Italia, infatti, adolescenti e giovani donne vedono violati i propri diritti da famiglie che scelgono di sottoporle a matrimoni precoci o forzati. Fino alla metà degli anni 2000 si trattava di un fenomeno sommerso che restava sostanzialmente confinato all'interno della comunità di appartenenza. I dieci anni intercorsi tra la violenta uccisione per mano del padre di Hina Saleem nel 2008 e l'uccisione, in Pakistan, di Sana Cheema nel 2018 – entrambe giovani donne di origini pakistane residenti a Brescia che hanno tentato di sottrarsi al volere della famiglia – hanno invece visto una progressiva emersione del fenomeno nei media e un'accresciuta attenzione della politica.

Tuttavia, la maggiore visibilità nell'arena pubblica delle esperienze di queste donne non ha significato una presa in carico istituzionale e politica dei loro diritti e del loro benessere. Da un lato, le destre hanno utilizzato strumentalmente il contrasto ai matrimoni precoci e forzati per alimentare narrazioni islamofobe e razziste; dall'altro il campo progressista ha spesso mantenuto posizioni troppo caute proprio per paura di essere tacciato di razzismo. Nella tensione tra questi due poli nel corso dell'ultimo decennio molte giovani donne hanno continuato a sparire da scuola o dall'Italia, così come molte donne sono state portate in Italia a seguito di un matrimonio forzato nel paese di origine, senza che la loro richiesta di aiuto sia stata adeguatamente accolta o senza aver trovato il coraggio di chiedere aiuto.

Dal 2009 l'associazione Trama di Terre si impegna nella diffusione delle conoscenze – socioculturali e normative – necessarie alla piena comprensione del fenomeno, nonché alla sperimentazione e diffusione di strumenti operativi che permettano di garantire l'effettiva accoglienza e la protezione delle donne, delle ragazze e delle bambine vittime di matrimoni forzati o precoci. È proprio nel 2009, infatti, che abbiamo svolto la prima ricerca sul tema grazie ad un finanziamento della regione Emilia-Romagna: attraverso 45 interviste in profondità sia a vittime di matrimoni forzati che a testimoni privilegiati (mediatrici/tori culturali, operatrici sociali, insegnanti, referenti istituzionali) siamo state in grado di stimare il peso di questo fenomeno in regione, analizzare le motivazioni sottese all'imposizione del matrimonio (principalmente l'onore della famiglia agli occhi della comunità di appartenenza e la conservazione del patrimonio) e analizzare i fattori di rischio (come la presenza di un fidanzato italiano 'segreto'). La ricerca è stata l'occasione anche per comprendere in che misura il sistema di accoglienza delle donne di origine straniera fosse in grado di 'vedere' l'esperienza del matrimonio forzato e di agire di conseguenza. Le interviste hanno mostrato come in svariati casi non si fosse riuscito a dare seguito alla richiesta di aiuto di potenziali vittime e come le istituzioni e operatrici e operatori tendessero a sottovalutare questa forma di violenza sulle donne.

Questa prima fotografia del contesto regionale è stata l'input per iniziare a individuare buone pratiche per l'emersione del fenomeno e per una corretta presa in carico dell'istanza di protezione da parte di queste giovani donne. Tra il 2011 e il 2014, quindi, Trama di Terre ha aperto la prima casa-rifugio su scala nazionale per giovani donne straniere che scelgono di sottrarsi all'imposizione di un matrimonio. Un preziosissimo laboratorio

sul campo per ampliare le nostre conoscenze nell'incontro con decine di donne provenienti da tutta Italia – grazie alla segnalazione di altri centri anti-violenza, ma anche servizi sociali, consultori, enti di formazione – a partire dal quale negli anni successivi abbiamo messo a punto sia la nostra prospettiva teorica e politica che i nostri strumenti operativi.

Questa pubblicazione raccoglie i risultati di questi oltre dieci anni di lavoro sul campo e aggiorna il vademecum pubblicato nel 2014 a conclusione del progetto “Contrasto ai matrimoni forzati nella provincia di Bologna: agire sul locale con una prospettiva internazionale” realizzato in partnership con Actionaid grazie al finanziamento della Fondazione Vodafone. Questa edizione è stata resa possibile grazie ai fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese nell’ambito del progetto *Libere, disobbedienti, innamorate* ed è il frutto della tavola rotonda di confronto realizzata nella primavera 2021 tra l’associazione Trama di Terre e sette tra centri anti-violenza e associazioni di donne sul territorio nazionale: *Società Cooperativa sociale GEA Bolzano, Casa Rifugio di Trento, Progetto Karibu di Trento, Casa delle Donne di Brescia, Centro Antiviolenza Goap di Trieste, Associazione Nosotras di Firenze, Fondazione Pangea onlus di Roma, Associazione Thamaia onlus di Catania.*

I Centri e le associazioni che hanno partecipato sono quelli che negli ultimi anni hanno collaborato con Trama di Terre nell’accoglienza di giovani donne in fuga da matrimoni forzati e con cui abbiamo condiviso riflessioni e strumenti nel corso degli anni.

I MATRIMONI FORZATI: UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce a tutte le persone il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia (articolo 16, comma 2) specificando che i coniugi hanno uguale diritto di scegliere se sposarsi, uguali diritti dentro il matrimonio e uguale diritto di sciogliere il matrimonio.

Il matrimonio, quindi, può essere contratto solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. Attualmente, oltre alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, lo sanciscono l'articolo 23 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, l'articolo 10 del Patto Internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, l'articolo 5 (lettera d, iv) della Convenzione Onu per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e l'articolo 12 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali.

Tuttavia, in molti Paesi del mondo, ancora oggi le donne sono discriminate nell'esercizio di questi diritti fondamentali, sulla base di concezioni tradizionali espressione di una cultura patriarcale che vuole la donna in posizione subordinata anche nell'ambito delle relazioni familiari.

Uno dei problemi principali che rende la pratica dei matrimoni forzati così difficile da sradicare è che in base a numerose credenze religiose e in numerosi contesti tradizionali il matrimonio costituisce un contratto nel quale la donna è l'oggetto dell'accordo (*mahall*, nel diritto islamico) e non il soggetto e dunque la sua 'cessione' assume un valore economicamente quantificabile, di interesse per le famiglie contraenti.

Per questo motivo, già a partire dagli anni '50 del Novecento, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le convenzioni internazionali hanno promulgato delle leggi per contrastarlo. Nel 1956 l'*Accordo addizionale concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù* – che integra la Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 sulla schiavitù – all'articolo 1 prevedeva

l'obbligo delle istituzioni a prendere *“in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono di (c) ogni istituzione o pratica secondo la quale: (i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone; (ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti”*.

Nella **Risoluzione Onu 843 del 1954**, richiamata nel Preambolo della Convenzione sul consenso al matrimonio, **si afferma l'incompatibilità di determinate usanze e consuetudini, antiche leggi e pratiche tradizionali che interessano il matrimonio e la famiglia e contrastano con la tutela della dignità delle donne** e con i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

La pratica dei matrimoni forzati, inoltre, è vietata anche dalla Dichiarazione Universale Islamica sui Diritti dell'Uomo del 1981 che, all'articolo 19-a, sancisce che *“nessuna persona può essere sposata contro la sua volontà”*.

Le Nazioni Unite classificano dunque i matrimoni forzati come una forma odiosa di violenza maschile, considerato che il ruolo subordinato della donna nell'ambito delle relazioni coniugali e familiari è frutto di una *“manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne”*¹.

Nel 1979 la *Convenzione Onu per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* (nota come Cedaw) all'articolo 16 ha previsto che gli Stati debbano adottare tutte le misure idonee a eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni relative al matrimonio e alle relazioni familiari.

In particolare, ai sensi della Convenzione, **gli Stati devono assicurare che le bambine e le ragazze abbiano il diritto di non sposarsi o essere fatte sposare, prevedendo che i fidanzamenti e i matrimoni tra minori non abbiano effetto giuridico** (e quando avvengono possano

¹ Preambolo della Dichiarazione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.

essere facilmente annullati), e devono adottare tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per fissare un'età minima per il matrimonio, rendendone obbligatoria l'iscrizione su un registro ufficiale. Inoltre ogni donna deve vedersi assicurato alla pari degli uomini:

- > **lo stesso diritto di contrarre** (e quindi anche di non contrarre) matrimonio;
- > lo stesso diritto di scegliere **liberamente** il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con **libero e pieno consenso**;
- > gli **stessi diritti** e le **stesse responsabilità** nell'ambito del matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
- > gli **stessi diritti personali** in quanto coniuge.

Attualmente a livello internazionale i matrimoni forzati vengono catalogati dalle Nazioni Unite fra quelle pratiche tradizionali lesive dei diritti delle donne che costituiscono una violenza di genere e che – ai sensi degli articoli 2(f) e 5(a) della Cedaw – gli Stati membri hanno l'obbligo di modificare o abolire.

COSA SI INTENDE PER MATRIMONIO FORZATO?

Il diritto di scegliere se, quando e con chi sposarsi è un diritto che a molte donne, in diverse parti del mondo, viene negato. Presso alcune culture, infatti, esiste la tradizione che siano i genitori a scegliere la sposa o lo sposo per i figli o a proporre una serie di pretendenti.

Si parla di matrimonio combinato quando in piena libertà i due ‘promessi’ sposi, di maggiore età, pur non essendosi ‘scelti’ vicendevolmente, ma essendo stati ‘selezionati’ da terzi (solitamente familiari), aderiscono a tale tradizione e accettano consapevolmente l’unione proposta. In questo caso il matrimonio combinato non viene considerato una violazione dei diritti umani proprio perché celebrato con il favore e con il consenso di due maggiorenni.

Il discrimine fra matrimonio combinato e matrimonio forzato, quindi, sta nell’adesione da parte di uno dei due ‘promessi’, più spesso la donna, alla tradizione che qualcun altro scelga se, quando e con chi lei deve sposarsi. Semplificando, un matrimonio si definisce forzato quando il consenso di uno dei coniugi all’unione non è libero e pieno.

Tuttavia, specialmente in ambiti non-migratori, è difficile delineare il confine tra matrimonio combinato e matrimonio forzato, perché in determinati contesti sociali può essere difficile per la donna rifiutare un matrimonio senza subire severe conseguenze.

Viene considerato **matrimonio forzato**, dunque, quello a cui la donna acconsente non per sua scelta, sulla base del libero convincimento, ma perché ha subito ingerenze, violenze, ricatti, minacce e pressioni fisiche o psicologiche da parte di singole persone – familiari, conoscenti o estranei – o gruppi di persone; o per coercizioni da parte di terzi; o perché il suo assenso è stato determinato dall’impossibilità di comportarsi altrimenti senza subire conseguenze negative per la sua incolumità fisica e psichica e per la sua vita.

Il matrimonio combinato che avviene tra minorenni, o come più spesso succede, quello in cui una minore è data in sposa a un maggiorenne, viene definito matrimonio precoce e costituisce a sua volta una grave violazione dei diritti umani. È da considerarsi una tipologia di matrimonio forzato perché si presume, in ragione dell'età della promessa sposa, che di per sé il consenso non possa essersi liberamente formato.

Costituisce pertanto una palese violazione dei diritti umani sia mandare in sposa una bambina, sia l'atto intenzionale di negare a una persona adulta la possibilità di scegliere se, quando o con chi sposarsi, costringendola a una scelta di matrimonio attraverso la forza, minacce, pressioni psicologiche o di comunità o attraverso l'allontanamento mediante l'inganno dal proprio luogo di residenza verso il Paese di origine.

I MATRIMONI FORZATI IN ITALIA

A partire dal osservatorio dei centri anti-violenza e delle associazioni di donne, ad oggi nel contesto italiano ci sembra opportuno rintracciare **tre tipologie di matrimonio forzato**. Quando, alla metà degli anni duemila, come associazione abbiamo iniziato ad occuparci di questa forma di violenza contro le donne, **la richiesta di aiuto che emergeva in maniera più visibile era quella di giovani donne di seconda generazione cresciute in Italia**, costrette, a conclusione della scuola dell'obbligo, a rientrare nel paese di origine per sposarsi con connazionali scelti dalla famiglia. Questa resta ancora oggi la tipologia di matrimonio forzato più visibile, ma il lavoro di riflessione operativo e politico fatto in questi anni ci permette di identificare altre due possibili declinazioni di questa forma di violazione dei diritti. **La seconda tipologia è quella di giovani donne che hanno contratto – con diverse sfumature di coercizione – un matrimonio combinato nel Paese di origine** che però, una volta giunte in Italia con il marito, si rendono conto non corrispondere alle loro aspettative. **La terza categoria**, infine, è quella composta da **donne richiedenti asilo che sono state vittime di matrimonio forzato in patria** prima di partire per il viaggio che le ha portate in Italia.

Nonostante tutte queste donne siano **vittime di una esperienza simile, il modo in cui la elaborano, così come il modo e i luoghi in cui cercano aiuto, nonché i loro bisogni specifici, interpellano in modo diverso** le operatrici dei centri anti-violenza, così come operatrici e operatori che lavorano con le e i migranti. Per esempio, le giovani donne di seconda generazione cresciute in Italia tendono a chiedere aiuto – il più delle volte attraverso la scuola – quando manifestano il proprio dissenso al matrimonio in patria e vengono fatte oggetto di crescenti limitazioni delle libertà personali da parte dei famigliari. Le donne che hanno contratto un matrimonio combinato nel paese di origine, invece, tendono a chiedere aiuto attraverso le opportunità di fuoriuscita dalla violenza maschile ai danni delle donne presenti sul loro territorio e, in questi casi, la genesi

coercitiva del matrimonio può non essere immediatamente visibile, ma può dimostrarsi cruciale per costruire un percorso di autonomia materiale ed emotiva per la fuoriuscita dalla violenza. Così come, nel caso delle giovani donne richiedenti protezione internazionale, saper riconoscere, attraverso uno sguardo di genere, il matrimonio forzato che hanno subito in patria come violazione dei loro diritti può essere fondamentale per sostenere queste donne nell'ottenere lo status di rifugiata fondato sul riconoscimento delle violenze subite quali atti di persecuzione fondate sull'appartenenza al genere femminile.

Nel contesto contemporaneo, quindi, è necessario avere uno sguardo articolato capace di cogliere le molte forme che può assumere il matrimonio forzato nelle vite delle donne migranti e di mettere in campo un prisma complesso di strumenti normativi e operativi. I paragrafi che seguono forniscono dapprima delle indicazioni per orientarsi nel diritto nazionale sul matrimonio forzato e nel diritto in materia di matrimonio forzato, diritto dell'immigrazione e protezione internazionale e, successivamente, delle indicazioni per il lavoro operativo insieme alle donne che tiene conto degli elementi di similitudine delle diverse esperienze che abbiamo indicato, ma anche dove necessario, delle loro specificità.

Il quadro legislativo

In Italia il matrimonio fra minori è vietato, salva la possibilità per il/la minore che abbia compiuto 16 anni di chiedere autorizzazione al matrimonio al Tribunale per i minorenni, secondo quanto previsto dall'articolo 84 del Codice civile. Nei casi di matrimonio forzato è poi possibile l'annullamento del matrimonio: l'art. 122 del Codice civile infatti prevede questa possibilità nel caso in cui *“il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo”*. L'azione di annullamento del matrimonio non può essere proposta se c'è stata *“coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore”* (art. 122, IV co. c.c.). Una volta passata in giudicato la sentenza di annullamento del matrimonio, si determina la rimozione dallo stato civile dello status coniugale e ciò consente alla donna di rivalersi sul coniuge al fine di ottenere gli alimenti. La donna può rivalersi, oltre che sul coniuge, anche sul familiare al quale è imputabile la nullità del matrimonio (ad esempio il padre che l'ha forzata al matrimonio) al fine di ottenere pure una congrua indennità.

È importante sottolineare, tuttavia, che è poco usuale che si consumi un matrimonio tra minori in Italia, ma questo può accadere nei paesi di provenienza, oppure per procura: il matrimonio viene poi registrato una volta maggiorenni per evitare la richiesta al tribunale dei minori che potrebbe insospettire la forza pubblica.

Molto spesso il matrimonio forzato non viene celebrato in Italia secondo le leggi italiane ma nel Paese di origine di uno dei due coniugi, oppure viene celebrato in Italia, ma secondo le leggi del Paese di origine di uno dei due o di entrambi i coniugi.

In questi casi si applicano le norme in materia di diritto internazionale privato e, in particolare, l'articolo 27 della legge 218/1995: se il matrimonio è stato contratto all'estero tra cittadini stranieri in assenza del libero consenso di uno di essi, e il matrimonio all'estero è stato validamente celebrato secondo le leggi di quel Paese, il matrimonio viene ritenuto valido anche in Italia, ferma restando la possibilità per la coniuge straniera che poi abbia acquisito residenza in Italia di chiedere l'annullamento del matrimonio, la separazione o il divorzio – possibilità questa prevista dall'articolo 31, comma 2, della legge 218/1995.

E se la donna fugge dal proprio Paese per evitare un matrimonio forzato e arriva in Italia irregolarmente? Se la legge nel Paese di origine è apertamente discriminatoria nei confronti delle donne, e ne viola i diritti fondamentali, può determinare la possibilità per la donna di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dei decreti legislativi 251/2007 e 25/2008. Infatti, la violenza di genere nell'ambito delle relazioni familiari, qualora il Paese di origine non sia in grado di fornire adeguata protezione, può costituire una forma di persecuzione basata sul genere. Ogni volta che lo Stato di provenienza della donna non dispone di un sistema normativo o giudiziario in grado di impedire che vengano inflitti atti persecutori o danni gravi ai danni delle donne 'in quanto donne', la violenza che viene posta in essere dal privato sulla donna assume rilievo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, tanto nella forma dello status di rifugiato quanto nella forma della protezione sussidiaria. L'effettività della protezione nei confronti delle donne nel Paese di origine deve essere valutato anche alla luce dei rapporti delle organizzazioni internazionali. Per quanto attiene ai matrimoni forzati è opportuno fare riferimento in particolare alle Raccomandazioni del Comitato Cedaw. All'Italia, il Comitato Cedaw ha ricordato – Raccomandazione 55 allo Stato italiano del 26.07.2011 – l'importanza di riconoscere la persecuzione per motivi di genere quale base giuridica per

il riconoscimento dello status di rifugiato secondo quanto sancito dalla Convenzione del 1951 sui Rifugiati.

La donna che sia stata vittima di matrimonio forzato, e in conseguenza della sua scelta di fuga abbia perso il permesso di soggiorno, è protetta dall'espulsione ai sensi dell'articolo 19 Testo Unico Immigrazione. Grazie alle nuove misure introdotte dall'art. 4 del decreto legge 93/2013, così come convertito dalla legge 119/2013, potrebbe anche fare richiesta di permesso di soggiorno per vittime di violenza, qualora scelga di sporgere denuncia.

Con l'art. 7 della L.n. 69/2019 del 19.07.2019 è stato introdotto nel nostro Paese il nuovo reato di “*Costrizione o induzione al matrimonio*” (art. 558 bis cp).

IL NUOVO REATO DI COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO – ART. 558 BIS CP

L'art. 7 L. 69/2019 introduce l'art. 558 bis del codice penale che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque :

- > **costringe, con violenza o minaccia, una persona a contrarre un matrimonio o un'unione civile;**
- > **induce una persona a contrarre matrimonio o unione civile**, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia.

Tale disposizione si applica solo ai fatti commessi dal 9 agosto 2019 sulla base del principio di irretroattività della norma penale incriminatrice (art. 25, II co. Costituzione e art. 2, I co. Codice Penale)

Il delitto in esame è diffusissimo nel mondo infatti, secondo i dati UNICEF 2018, la percentuale di bambine 'spose', spesso ragazze, ben al di sotto dei 18 anni di età, che vengono forzate a sposarsi con uomini adulti, sono stimate attorno ai 650 milioni nel mondo. (cfr. www.data.unicef.org – come richiamato nel Commento alla legge 19 luglio 2019 n.69 di P. Di Nicola Travaglini e F. Menditto, ed. Giuffrè F. L. 2020)

La condotta sanzionata al primo comma dell'art. 558 bis cp, è quella di costringere con violenza o minaccia a contrarre matrimonio o unione civile quindi specifico il richiamo a qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione.

La particolarità del nuovo delitto deve ravvisarsi nell'evento specificamente individuato nel contrarre matrimonio o un'unione civile.

La condotta descritta al secondo comma dell'art. 558 bis **sanziona chiunque induce altri a contrarre matrimonio o unioni civili** in presenza di due presupposti che devono sussistere contemporaneamente:

- > **approfittamento delle condizioni soggettive della persona** offesa costituite da vulnerabilità, inferiorità psichica o necessità;
- > **abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative** o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia.

La posizione di vulnerabilità della persona offesa dal reato deve intendersi come *“una situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima”* (art. 2 Direttiva 2011/36/UE Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime) e tale approfittamento deve avvenire con l'abuso della relazione o dell'autorità.

Il reato si consuma nel luogo e nel tempo in cui è contratto matrimonio o l'unione civile.

È altresì configurabile l'ipotesi tentata ovvero è punibile ogni condotta diretta in modo non equivoco alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile forzata.

Nel primo comma, il soggetto attivo può essere chiunque mentre nel secondo comma, trattandosi di reato proprio, il soggetto attivo può essere unicamente colui che ha una relazione familiare, domestica o lavorativa con la parte offesa ovvero colui che rivesta un ruolo autoritativo in uno degli ambiti indicati dalla norma penale (familiare, lavorativo ecc.).

Il reato è perseguibile d'ufficio e la norma prevede al terzo e quarto comma due circostanze aggravanti a seconda dell'età della persona offesa che comportano l'aumento della pena indicata al primo comma.

Nell'ultimo comma, il legislatore ha introdotto una deroga al principio di territorialità del diritto penale. Infatti **il reato può essere perseguito anche quando commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia**. Tale deroga è dettata dal carattere transfrontaliero dei matrimoni forzati ed è stata prevista in attuazione dell'art. 44 della Convenzione di Istanbul là dove la Convenzione impone agli stati parti di adottare ogni misura legislativa necessaria per determinare la giurisdizione competente per ogni reato previsto dalla Convenzione medesima e quindi anche per il reato di matrimonio forzato.

Alcuni dei limiti della norma in esame :

- > il nuovo delitto **non è menzionato tra quelli che prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello stato** indipendentemente dalle condizioni di reddito della parte offesa;
- > la sanzione edittale non consente le intercettazioni telefoniche eccetto per le ipotesi aggravate;
- > la sanzione edittale non consente il fermo della persona sottoposta ad indagini.

Infine, si osserva come il delitto previsto dall'art. 558 bis cp sia stato inserito dal Legislatore nel Titolo XI del nostro codice penale ovvero **tra i delitti contro il matrimonio quando di fatto trattasi di un delitto contro la persona, contro la libertà individuale che ben doveva trovare collocazione all'interno del titolo XII del codice penale.**

Tutte le fonti sovranazionali qualificano infatti i matrimoni forzati come un reato contro le donne ed espressione della violenza di genere il cui oggetto giuridico non è la tutela della famiglia ma libertà individuale e l'autodeterminazione della donna. (cfrP. Di Nicola Travaglini e F. Menditto, ed. Giuffrè F. L. 2020)

Una semplice svista o un retaggio culturale del nostro Legislatore?

Il ricongiungimento familiare e il suo affrancamento

Nel caso di un matrimonio forzato, a fare richiesta di ricongiungimento familiare sono uomini con una (più o meno) risalente esperienza migratoria che sposano giovani donne giovani residenti nei Paesi di origine, alle quali non solo viene imposto un matrimonio, ma la stessa migrazione.

In questi casi, l'imposizione del matrimonio avviene fuori dal territorio nazionale e realizza i suoi effetti in Italia attraverso l'istituto del ricongiungimento familiare disciplinato dall'art. 29 TU Immigrazione (Dlgs. 286/1998). Norma che, al primo comma, elenca la tipologia dei familiari 'ricongiungibili', tra i quali, alla lett. a) figura *"il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni"*.

L'unica 'tutela' agita in questa fase dalle autorità statali italiane è, dunque, la **protezione delle minorenni**, rispetto alle quali vige un **divieto**

di **ricongiungimento** ex lege. Sotto altro profilo, le autorità italiane vietano il ricongiungimento della ‘seconda moglie’ (art. 29 co. 1 ter TU immigrazione) e, per altro verso, confinano ad una casistica eccezionale il **matrimonio cd. per procura**, dietro al quale potrebbe celarsi il rischio di realizzazione di un matrimonio forzato.

Le autorità italiane, tuttavia, non agiscono alcuna verifica sulla libertà del ‘consenso’ che entrambi i futuri coniugi devono prestare nella **scelta del coniuge** e, ancora prima, nella **scelta stessa di contrarre (o non contrarre) matrimonio** da cui trae origine il ricongiungimento.

Una volta ricevuto il **nulla osta al ricongiungimento familiare** emesso dalla Prefettura competente dopo, la verifica dei presupposti per il ricongiungimento (alloggio e reddito), l’ambasciata italiana nel Paese di origine rilascia il **visto di ingresso per motivi familiari** a seguito della sola verifica della veridicità della documentazione rilasciata dall’autorità straniera attestante il vincolo matrimoniale, senza ulteriori forme di controllo.

Diversamente, in Danimarca per esempio, le autorità vietano il ricongiungimento di coniugi che hanno tra loro rapporti di parentela (cugini), ritenendo ricongiungibili solo le donne che abbiano già compiuto 24 anni e qualora esista la prova del *libero e pieno consenso* di entrambi i futuri coniugi. Operano con ciò la cosiddetta inversione dell’onere della prova in quanto non è l’autorità che deve dimostrare che vi è stata lesione della libertà del consenso, ma è la parte che deve dimostrare che il consenso è stato libero, come previsto dall’art. 16 co. 2 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, l’art. 23 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, l’art. 10 del Patto Internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, l’art. 5 lett. d, iv) della Convenzione Onu per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e l’art. 12 della Cedu.

Si tratta di meccanismi di controllo ‘preventivi’ della cui efficacia si può comunque dubitare in quanto nel Paese di origine la donna è (verosimilmente) sotto il pieno controllo della famiglia di origine ed è illusorio pensare che possa esercitare una rivendicazione, senza dimenticare che la migrazione verso l’Italia, come un altro Paese, è spesso vista di buon grado dalle donne che la percepiscono come una ‘via di fuga’ da contesti particolarmente oppressivi. Nel ‘migliore’ dei casi, in cui il matrimonio nel Paese di origine venga (anche solo percepito) come combinato e non forzato o, comunque, sia ‘accettato’ dalla donna, non è escluso che si trasformi in un inferno una volta giunte in Italia.

Esistono, tuttavia, degli strumenti giuridici utili per la tutela della donna straniera in Italia che permettono non solo l’affrancamento

dalla condizione in cui è piombata a seguito della migrazione in Italia, ma anche la possibilità di mantenere quella autonomia che, è di per sé, impedita dalla titolarità di un permesso di soggiorno collegato al coniuge, e, dunque, al suo persecutore.

Prima di addentrarci nel Testo Unico Immigrazione, ricordiamo che è prevista la possibilità di scioglimento del matrimonio forzato che non sia stato celebrato in Italia, di cui la coniuge straniera residente in Italia potrà chiedere l'annullamento ai sensi dell'art. 31 co. 2 della Legge 218/1995.

All'ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, viene rilasciato alla donna ricongiunta un permesso di soggiorno per motivi familiari della validità non superiore ai 2 anni (art. 5 co. 3 sexies TU Immigrazione) il cui rinnovo è sottoposto alla verifica dei requisiti reddituali, oltre che alloggiativi che – almeno nei primi anni di permanenza in Italia – sarà possibile dimostrare soltanto 'grazie' al coniuge. Basti pensare che – ai sensi dell'art. 30 co. 3 TU Immigrazione – il permesso di soggiorno per motivi familiari *“ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo”*.

Inoltre, l'accesso al mercato del lavoro in favore della donna ricongiunta – quantomeno in un primo (lungo) tempo – è tutt'altro che scontato. **L'effetto di questa preclusione si traduce – tra le altre cose – nella impossibilità per la donna di sottrarsi ad un matrimonio forzato e recidere i legami con il coniuge senza che questo comporti una condizione di irregolarità sul territorio, in palese contrasto con l'art. 59 della Convenzione di Istanbul.**

La Convenzione, infatti, invita gli Stati contraenti ad adottare *“le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione”* (co. 1). Negli stessi termini la Convenzione prevede la **sospensione delle procedure di espulsione** *“avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno”* (co. 2).

Tuttavia, in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, la **conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari** è tutt'altro che 'automatica', essendo prevista – ai sensi dell'art. 30 co. 5 TU Immi-

grazione – soltanto la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) o studio.

Nella realtà, infatti, ci troviamo a fronteggiare l'impossibilità di convertire il permesso di soggiorno nei casi in cui la donna non svolga (già) un'attività lavorativa né sia (già) iscritta a percorsi di formazione/studio.

Oltre alla richiesta di permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ex art. 18 bis TU Immigrazione – su cui meglio ci si soffermerà nel prosieguo – possiamo immaginare la conversione in **permesso di soggiorno per attesa occupazione** in tutti quei casi in cui la donna – pur non potendo dimostrare di svolgere una (precedente) attività lavorativa – risulta iscritta alle liste del Centro per l'impiego.

Vi sono delle resistenze da parte degli uffici immigrazione, in quanto, ai sensi dell'art. 22 co. 11 TU Immigrazione, il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato in caso di perdita del posto di lavoro. E, tuttavia, nel concetto di lavoro non può non rilevare la **ricerca attiva di lavoro** e il (conseguente) rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e, conseguentemente, una irragionevole limitazione delle ipotesi di conversione.

Questa limitazione, infatti, sarebbe contraria alla **(doverosa) valutazione prevista ai sensi dell'art 5 co. 9 TU Immigrazione** che impone all'Autorità amministrativa di valutare – nel caso in cui vengono a mancare i requisiti e le condizioni previste per il rinnovo del titolo di soggiorno richiesto – l'eventuale sussistenza di presupposti per il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno. Tale previsione normativa ha l'evidente scopo di consentire la permanenza regolare sul territorio nazionale allo straniero che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa ai fini del rilascio di un qualsivoglia permesso di soggiorno, privilegiando dunque il dato sostanziale rispetto a quello formale.

In quest'ottica, pur non ritenendo sussistenti i presupposti della conversione, **la questura competente dovrà, in ogni caso, provvedere alla valutazione dei presupposti per la sussistenza del permesso per protezione speciale**, che, nella nuova formulazione a seguito della DL. 130/2020, potrebbe 'coprire' molte delle situazioni in cui si trovano le donne ricongiunte a seguito della scelta di separarsi dal coniuge.

Protezione che è possibile richiedere, anche in via diretta, al questore ai sensi del (nuovo) art. 19 co. 1.1 TU Immigrazione, norma di recepimento del *principio di non refoulement* che include tra i motivi di inespellibilità o respingimento, anche il rischio di assoggettamento a trat-

tamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), il divieto di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con richiamo all'art. 8 CEDU, oltre agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, di cui all'art. 5, co. 6 TU immigrazione.

Oltre al rischio di rientro in un contesto ad alto rischio di discriminazione e di violazione dei diritti della donna che ha deciso di autodeterminarsi rispetto a scelte di vita imposte dal contesto familiare e/o di origine, è protetto il diritto alla vita privata e familiare invocabile a protezione anche della (sola) vita privata. Sul punto, valga evidenziare come la Corte di Strasburgo abbia incluso nella nozione di vita privata, la 'vita privata sociale', intesa quale diritto allo sviluppo personale e il diritto di stabilire e mantenere rapporti con altri esseri umani ed il mondo esterno (C. Edu, *Pretty c. Regno Unito*, 4.12.2008, par. 66) e qualificando come ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata l'espulsione di stranieri da più anni residenti in Italia, integrati nel tessuto socio - economico del Paese ospitante pur in assenza di rottura dell'unità familiare (C.Edu GC, *Slivenko c. Lettonia*, 9.10.2003, par. 93-98).

Medesima protezione si potrà richiedere in presenza (in Italia) di figli minori, evitando quindi di intraprendere la (lunga) strada del procedimento instaurabile davanti al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 co. 3 TU Immigrazione per richiedere l'autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore nell'interesse del minore.

Istituto praticabile nei casi in cui il (superiore) interesse del minore verrebbe ad essere leso dal rimpatrio del genitore, in favore del quale sarà pertanto possibile *“autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”* qualora ciò sia necessario per soddisfare le esigenze di tutela dello stesso *“per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano”*.

Rispetto a quest'ultima ipotesi, è da evidenziare che il Decreto 130/2020 ha previsto la possibilità di conversione di vari titoli di soggiorno, tra cui anche il permesso per autorizzazione minori (nuovo co. 1 bis art. 6 del TU Immigrazione) in permesso di soggiorno per lavoro (prima esclusa).

Altro istituto a protezione delle donne cittadine straniere in Italia è l'art. 18 bis del TU Immigrazione, rubricato ***Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, scarsamente applicato a causa degli (enormi) limiti che reca con sé***. Innanzitutto perché richiede l'esistenza di un

pericolo per l'incolumità della donna, **non essendo sufficiente la (sola) esistenza del rischio.**

Ancora, la norma richiede una gradazione molto precisa (e alta) di pericolo che deve essere **concreto ed attuale** e collegato o alla scelta di “*sottrarsi alla violenza, o per effetto delle dichiarazioni rese*” nei procedimenti penali per i reati di violenza domestica (co. 1) emergere da una situazione di violenza o abuso nel corso di interventi assistenziali dei Centri anti-violenza (co. 2).

Un ‘doppio’ binario (giudiziario e sociale) che – pur non ‘imponendo’ alla donna un obbligo di denuncia – tuttavia coinvolge l’autorità giudiziaria che dovrà emettere un parere – seppur non vincolante – anche quando non vi è (o non vi è ancora) stata denuncia da parte della donna cittadina straniera in violazione all’art. 18 co. 4 della Convenzione di Istanbul che vorrebbe gli obblighi di protezione ‘scollegati’ dal contesto penale.

Nei casi di cui al comma 2, quindi, in capo al Centro antiviolenza sussiste un obbligo di informativa in quanto, in conseguenza alla richiesta di parere, l’autorità giudiziaria potrebbe ben procedere d’ufficio violando il diritto della donna ad autodeterminarsi rispetto alla possibilità di perseguire penalmente il proprio persecutore che, a seguito di un’eventuale condanna, potrebbe vedersi revocato il permesso di soggiorno (co. 4 bis).

Un percorso ad ostacoli, dunque, contrario – anche sotto questo profilo – allo spirito della Convenzione di Istanbul, violata anche nella definizione (più restrittiva) che la norma dà della violenza domestica (co. 1).

Il permesso ha la durata di 1 anno e, pur nel silenzio del legislatore, deve ritenersi rinnovabile – come peraltro previsto dal comma 3 dell’art. 59 della Convenzione – permanendo le condizioni per il suo rilascio. Consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione anagrafica e sanitaria a parità dei cittadini italiani, oltre che di svolgere attività di studio e lavoro e, pertanto, è prevista la sua conversione ad altro titolo.

Matrimonio forzato e rifugio

Il **matrimonio forzato** è senza dubbio un atto che viola il fondamentale diritto della donna alla autodeterminazione ed alla dignità, costringendola ad unirsi con un uomo, oltre che ad una condizione permanente di subalternità e sottomissione, ragion per cui è possibile qualificarlo come **atto di persecuzione specificatamente diretta contro il genere femminile.**

Pertanto, in alternativa agli strumenti offerti dal Testo Unico Immigrazione, **la scelta di sottrarsi ad un matrimonio forzato celebrato nel Paese di origine potrà determinare il diritto di richiedere protezione internazionale alle autorità statali**, non solo per sottrarsi all'inevitabile rischio di rientro, ma per la gravità stessa della persecuzione (già) subita.

Allo stesso modo, **potrà chiedere protezione la stessa donna in fuga dal Paese di origine proprio al fine di sottrarsi dal rischio di subire matrimonio forzato o al matrimonio già consumato.**

Il matrimonio forzato figura nel Preambolo della Convenzione di Istanbul ed è qualificato come grave forma di *“violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, i delitti commessi in nome del cosiddetto ‘onore’ e le mutilazioni genitali femminili”* come una delle forme gravi di *“violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi”*.

In questi termini, tra i motivi di persecuzione, descritti nell'art. 8 d.lgs. 251/2007, oltre alla razza alla religione alla nazionalità e all'opinione politica, vi è anche **l'appartenenza ad un 'particolare gruppo sociale' (lett d)**, tale essendo *“quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana”*.

L'UNHCR fa rientrare a pieno titolo le donne nella definizione di gruppo sociale, in quanto *“la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini”* (Raccolta di posizioni e documenti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sulla protezione internazionale, novembre 2009, Linee Guida sulla protezione internazionale, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1°(2), paragrafo n. 30 – si vedano anche il 29 ed il 31).

Quanto agli **atti di persecuzione**, l'art. 7 d.lgs. 251/2007 vi ricomprende (in maniera non tassativa) **sia la violenza sessuale, sia la violenza fisica o psichica, sia gli atti che “per loro natura o frequenza” rappresentano “una violazione grave dei diritti umani fondamentali”**, in particolare di quelli per i quali l'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti umani esclude ogni deroga.

Norma, quest'ultima, che afferma l'assoluta inderogabilità degli articoli 2 (Diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani e degradanti), 4, par. 1 (divieto di riduzione in schiavitù o servitù), e 7 (nessuna pena senza legge).

La riconducibilità degli **atti di violenza contro le donne** all'ambito dei presupposti per il riconoscimento è sancito dalla **Convenzione di Istanbul** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d'Europa nel maggio 2011 e resa esecutiva in Italia con legge n. 77/2013.

L'art. 60 della Convenzione prevede invero che gli Stati firmatari devono adottare *“le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria”*.

Per ciò che riguarda il **matrimonio forzato** la Convenzione di Istanbul invita le parti contraenti ad introdurre nei singoli ordinamenti, qualora non già esistenti, *“misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima”* (art. 32), come anche quelle necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio, anche quando ciò riguarda *“il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede”* (art. 37).

In questi termini, fondamentale l'istituto della **protezione consolare** di cui all'art. 18 della Convenzione di Istanbul ai sensi della quale è previsto l'obbligo di protezione in favore delle donne *“vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status”*

Con specifico riferimento al **matrimonio forzato, diversa giurisprudenza, di legittimità e di merito** (si vedano, tra le altre: Tribunale di Milano, ord. del 12/12/2017, N. R.G. 2017/12743; Tribunale di Bologna, ord. N. 8507 del 14/09/2017; Tribunale di Catanzaro, decreto del 13.06.2018, N.RG. 4434/2017; Tribunale di Catanzaro, decreto del 15.11.2018, N.RG. 64/2018; Tribunale ordinario di Catanzaro, decreto del 15.02.2019 N.RG. 1845/2018 ; Tribunale ordinario di Catanzaro, decreto del 24.7.2020, N.RG. 2696/2019; Tribunale ordinario di Catanzaro RG. 2696/2019 decreto del 24.7.2020) **ha riconosciuto lo status di rifugiata in ragione dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ritenendo che il matrimonio forzato costituisca un atto di persecuzione** nella forma di *“atti specificamente diretti contro un genere sessuale”, “anche se (ai sensi dell’art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007) posti in essere da autorità non statali, qualora le autorità statali non siano in grado di contrastarle o non forniscano protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali”* (C. Cass., Sez. 1, n. 28152/2017).

I MATRIMONI FORZATI: UNA FOTOGRAFIA DAL CAMPO

Dal 2011 in avanti abbiamo accolto decine di ragazze che si sottraevano a matrimoni forzati, sia accogliendole in maniera diretta che in rete con altre associazioni e case-rifugio in altre regioni nei casi in cui si è reso necessario. L'incontro con loro ci ha permesso di affinare le nostre conoscenze sulle diverse esperienze di matrimonio forzato che subiscono le donne migranti che vivono in Italia, qual è il ruolo giocato dalle famiglie di origine, quali sono le strategie di richiesta di aiuto.

Le giovani donne di seconda generazione: tra controllo della famiglia e ribellione

Molte delle ragazze di seconda generazione che abbiamo incontrato nel corso degli anni provengono da famiglie musulmane praticanti, da paesi **dove il matrimonio è ancora una istituzione profondamente patriarcale che serve a controllare la sessualità e la libertà femminili**, a garantire agli uomini accesso alla cura e alla sessualità delle donne e a preservare la ricchezza delle famiglie.

Nel corso degli anni, ci siamo confrontate con ragazze e donne provenienti da famiglie di ceti sociali differenti, tutte però caratterizzate da **una netta introiezione e demarcazione dei ruoli maschili e femminili**. Il padre viene descritto dalle giovani come la figura che trasmette le regole di comportamento e, insieme al fratello maggiore, ne assicura il rispetto; è colui che produce reddito e gestisce il denaro garantendo alla moglie e alle figlie un certo livello di benessere economico. Le madri delle ragazze in tanti casi non lavorano, sono poche quelle che parlano italiano, sono totalmente responsabili del lavoro di cura, della casa e dei figli/e. **Nei racconti delle giovani la madre viene spesso descritta come una figura fragile e passiva**, che solo in alcune circostanze assume un ruolo di mediazione rispetto al rigore delle figure maschili. **La madre, essendo**

tradizionalmente delegata a garantire l'esecuzione delle regole e la tutela dell'onore delle figlie, spesso assume il ruolo di 'guardiana'. È a lei che viene assegnata la linea dell'educazione femminile, dove l'unico modello di riferimento che ha è quello che è stato usato con lei. Alla madre si affiancano spesso i fratelli maggiori a cui viene delegato il controllo 'operativo' dello stile di vita (e di conseguenza dell'onore) delle sorelle.

A fronte di questo scenario familiare le giovani donne di seconda generazione che abbiamo incontrato sono impegnate in una faticosa modalità di costruzione identitaria, un processo 'doppio' che cerca di tenere insieme i riferimenti culturali ascrivibili sia al Paese di origine che a quello di immigrazione. Le ragazze infatti, pur rifiutando la rappresentazione di 'donna oppressa' che spesso attribuiscono alle proprie madri, e pur essendo attratte dalle opportunità e dalla libertà dello stile di vita del Paese di arrivo, tendono a riprodurre un immaginario molto legato alla cultura di origine per quanto riguarda le scelte affettive, in particolare il valore attribuito al matrimonio come evento cardine della vita. L'unica, ma sostanziale, differenza è la richiesta di poter scegliere liberamente il proprio compagno o marito.

Tuttavia, fin dalla più tenera età, le famiglie tendono a costruire per le figlie un immaginario 'romantico' e tradizionale, basato sul sistema di valori della famiglia, sul matrimonio, sull'onore, sul rispetto di valori e gerarchie. Si attua una vera e propria scissione affettiva: l'amore filiale, l'adesione a un sistema di valori tradizionali e la garanzia di un buon tenore di vita sono spesso utilizzati come leve emotive per ottenere dalle figlie il consenso alla proposta di matrimonio. Molto spesso infatti le ragazze sono consapevoli di essere 'promesse', e sanno che dietro alla scelta di imposizione del matrimonio con un parente si nasconde anche un vantaggio di carattere economico per sé o per la famiglia, la possibilità di preservare le proprietà di famiglia o di rafforzare i legami fra gruppi familiari.

Il conflitto con il sistema di valori e di tradizioni della famiglia e del paese di origine si innesca solitamente quando le ragazze chiedono di poter esprimere liberamente la propria affettività e sessualità a partire dall'adolescenza. In quei casi, davanti alla resistenza della giovane verso il matrimonio promesso, vengono attuate forme, progressivamente più violente di coercizione che implicano principalmente l'allontanamento da tutti i luoghi (scuola, contesti sociali, amicizie giudicate pericolose) in cui la giovane potrebbe coltivare un pensiero critico o divergente rispetto alle tradizioni famigliari, ma che nei casi più gravi possono

culminare nella punizione della figlia ribelle con l'omicidio, per tutelare l'onore della famiglia e della comunità.

Le ragazze che scelgono di chiedere aiuto e di allontanarsi interrompendo ogni rapporto con la propria famiglia **da un lato si espongono a grandi rischi** poiché la risposta della famiglia in caso la fuga non andasse a buon fine potrebbe essere estremamente violenta. Dall'altro, quando riescono a fuggire, **affrontano però un dolore estremo**: sia per la perdita improvvisa dei riferimenti e dei legami affettivi, sia per le conseguenze a lungo termine rispetto all'inclusione nella comunità del loro paese di origine. A questo si aggiunge che oggi, proprio perché questa forma di matrimonio forzato ha guadagnato un pò più di visibilità e di attenzione istituzionale le famiglie di origine e le comunità hanno imparato a loro volta quali sono i canali attraverso cui le giovani possono chiedere aiuto e quali sono le possibilità di fuga: questo implica che in alcuni casi il controllo e l'isolamento diventano sempre maggiori e precoci per evitare che la giovane possa arrivare alla consapevolezza che sposare una persona scelta dalla famiglia senza il suo consenso è una forma di violazione dei suoi diritti di donna.

Le donne sposate in patria: tra necessità economiche e maltrattamenti

A partire dal nostro osservatorio, le donne sposate forzatamente nei paesi di origine e poi condotte in Italia attraverso il meccanismo del ricongiungimento familiare provengono principalmente dal Maghreb (Tunisia e Marocco in particolare), da Pakistan e Bangladesh e dall'Albania, Kosovo e Montenegro. Anche in questo caso si tratta di giovani donne tra i venti e i trent'anni, il più delle volte sposate a uomini ben più anziani di loro che vivono da lungo tempo in Europa.

Le ragioni della costrizione al matrimonio possono essere però diversificate: **in alcuni casi**, come nel caso delle donne di origine pakistana o bengalese, **la costrizione al matrimonio è frutto dei medesimi modelli patriarcali e delle stesse logiche di cui sono vittime le ragazze di seconda generazione che già vivono in Italia** in cui è centrale la nozione di onore. In altri casi – come per esempio per le donne provenienti dal Maghreb – la costrizione al matrimonio, oltre ai modelli patriarcali e di onore, è legata anche alle condizioni di povertà della famiglia che vede le figlie come un peso di cui liberarsi attraverso un 'buon matrimonio', come paradossalmente viene interpretato quello con un uomo che vive in

Europa: non solo, infatti, la figlia smette di essere a carico dell'economia familiare, ma dal paese di immigrazione potrà probabilmente garantire delle rimesse ai parenti restati in patria. L'aspetto economico è particolarmente forte nell'esperienza delle donne provenienti dall'Albania, dal Kosovo e dal Montenegro dove le giovani sono proprio 'vendute' dalle famiglie di origine come ulteriore forza lavoro – domestica o nei campi – per la famiglia del futuro marito.

In altri casi, trasversali ai diversi paesi, **le donne si sono ritrovate 'vecchie' rispetto al mercato matrimoniale dei loro paesi** poiché, in quanto figlie femmine, o hanno dovuto contribuire all'economia familiare lavorando o hanno dovuto prendersi cura di altri membri della famiglia – di solito i fratelli più piccoli. Quando i loro servizi non sono più considerati necessari (per esempio quando tutti i fratelli si sono sposati e sono usciti di casa) da risorsa si trasformano in peso economico per le famiglie, che decidono di darle in sposa: non essendo più giovani rispetto agli standard culturali del loro paese, però, il matrimonio con un connazionale più anziano che vive all'estero resta una delle poche opzioni disponibili.

Una volta arrivate in Italia tramite il ricongiungimento familiare **queste donne si trovano non solo in un matrimonio che non hanno scelto, ma anche in un matrimonio spesso fatto di violenze e soprusi**. I mariti, che sono in Italia da lungo tempo e ne conoscono il contesto socio-culturale, molto spesso mediano tutti i loro rapporti con il mondo esterno, impedendo loro di uscire, di imparare la lingua o di costruire delle relazioni amicali per evitare che così facendo guadagnino consapevolezza ed autonomia. Ed è proprio questa condizione di violenza e maltrattamenti – non tanto la costrizione al matrimonio in sé – che spinge le donne a cercare aiuto e ad iniziare un percorso di emancipazione dal marito.

La condizione di semi-segregazione in cui sono state spesso costrette, tuttavia, rende la richiesta di aiuto particolarmente difficile, tant'è che spesso si è rivelata cruciale la rete costruita sul territorio: in alcuni casi i consultori familiari che, prendendo in carico le donne nel periodo della gravidanza, sono poi riuscite ad agganciarle anche rispetto ai maltrattamenti. In altri casi la segnalazione può arrivare dal Pronto Soccorso oppure dalla scuola frequentata dai figli dove le insegnanti sono state in grado di cogliere i segnali di malessere e di indicare alle donne le risorse disponibili sul loro territorio per avviare un percorso di fuoriuscita dalla violenza. La condizione di semi-segregazione vissuta negli anni di matrimonio, inoltre, è anche ciò che rende la costruzione di una piena autonomia – economica e psicologica – un percorso molto lungo **per queste**

donne che si ritrovano in molti casi non solo senza lavoro, ma senza conoscere la lingua e il contesto sociale in cui vivono.

Le famiglie di origine in questo caso giocano un ruolo di secondo piano rispetto alle esperienze delle giovani donne di seconda generazione. Infatti, nonostante anche in questi casi in prima battuta vi sia una pressione familiare a non sporgere denuncia e a non procedere con la separazione, nel momento in cui le donne si incamminano verso una strada di autonomia economica, che implica anche il poter inviare rimesse in patria per il mantenimento della famiglia d'origine, vi è una tendenza alla ricomposizione.

Infine, poiché l'arrivo ai centri antiviolenza è legato ai maltrattamenti subiti e non al matrimonio forzato in sé è cruciale comprendere i diversi contesti da cui provengono le donne ed i processi di crescita e consapevolezza in cui sono inserite per sostenerle nel loro percorso di riconoscimento della violenza subita a partire proprio dall'imposizione del matrimonio da parte delle famiglie d'origine.

Le donne richiedenti protezione internazionale: il diritto a veder riconosciute le violazioni subite

Il matrimonio forzato per moltissime donne richiedenti asilo o rifugiate è parte 'normale' del loro percorso di vita. Quasi tutte sono minorenni quando questo accade e ancora giovanissime diventano madri con la consapevolezza e la paura che anche le loro figlie potranno subire le medesime violazioni.

Sono donne che hanno vissuto lo stesso percorso di violenza che ci raccontano le giovani migranti che vivono in Italia, le stesse modalità di convincimento, gli stessi ricatti famigliari e comunitari. **Le stesse parole: onore, verginità e le stesse modalità: stupro maritale, aborto selettivo accompagnano il loro matrimonio forzato.**

È lo status sociale che le rende diverse dalle altre migranti: non arrivano per un ricongiungimento familiare. **Chiedono protezione da una persecuzione attraverso il riconoscimento dello status di rifugiata.**

C'è ancora troppa resistenza, da parte di molte commissioni territoriali nel riconoscere come atto di persecuzione la limitazione dei diritti di una donna a causa del rifiuto di sottostare alle disposizioni tradizionali e religiose e al fondato timore di subire violenza nel proprio Paese d'origine. Il matrimonio forzato è una di queste violenze: come ben spie-

gato nella sezione giuridica di questo vademecum deve essere considerato come **una vera e propria forma di persecuzione**.

Quando entriamo in relazione con queste donne, in primis attraverso la raccolta della loro storia di vita, **non dobbiamo avere una lettura 'neutra' della loro fuga, ma una lettura complessa con uno sguardo di genere**. Dobbiamo saper cogliere le varie interrelazioni tra bisogno di una vita migliore per loro e i figli/e e uscita dalla povertà, ma anche una fuga da un sistema di violenza patriarcale che trova supporto nella tradizione e nella comunità.

Possiamo leggerlo come un gesto di fortissima disubbidienza a un sistema che le rende invisibili nell'ottenimento dei diritti di genere. Se ne vanno ribellandosi, capendo che dove vivono non c'è spazio per scegliere altro. **La migrazione dai paesi di origine si configura quindi come un processo di emancipazione e di progressiva consapevolezza** delle violenze maschili subite e della violazione sistematica dei propri diritti in quanto donne

Non possiamo cancellare un matrimonio forzato, lo stupro maritale che è avvenuto, le gravidanze una dietro l'altra a partire dai 14, 16 anni. Queste violenze sono già avvenute. Quello che dobbiamo **restituire è una accoglienza che sappia rispettare i tempi della lettura della violenza per trasformarla nel riconoscimento di uno status che garantisca i diritti universali di genere**.

CONSIGLI PER OPERATORI E OPERATRICI

Nonostante il cosiddetto ‘Codice Rosso’ contenga la definizione del reato di matrimonio forzato e, nonostante negli ultimi anni sia andata progressivamente aumentando la sensibilità delle associazioni di donne e di alcune istituzioni su questa forma di violazione dei diritti delle donne, la strada per lo sviluppo di politiche strutturali e concrete di prevenzione e contrasto è ancora molto lunga.

Il diritto a una vita dignitosa di minori e giovani donne richiede protezione e supporto da parte delle istituzioni e questo è possibile solo se c'è la volontà di considerare il problema come politico e di affrontarlo attraverso la disponibilità delle necessarie risorse economiche e umane. Ancora oggi, invece, la riuscita degli interventi nei percorsi di presa in carico e di protezione è determinata soprattutto **dall'incrocio favorevole e casuale di competenza, sensibilità individuale al tema della violenza e spirito di collaborazione delle singole operatrici e operatori dei servizi e non da strumenti e procedure condivise** create a partire dai bisogni specifici delle donne che affrontano questo tipo di esperienza.

Negli ultimi dieci anni di lavoro sul campo abbiamo incontrato decine di operatrici e operatori nell'ambito dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e degli operatori di comunità. L'incontro con i saperi dei centri antiviolenza e delle associazioni di donne che si occupano di matrimoni forzati ha permesso loro di imparare a riconoscere questa forma di violazione dei diritti e di agire in maniera adeguata ed efficace. Purtroppo, però, **a livello nazionale non si registra ancora nei casi di violenza intrafamiliare nell'ambito di famiglie straniere la giusta attenzione e capacità e il dispiegamento di mezzi per un modo di operare adeguato**: ancora troppo spesso le violenze subite dalle donne straniere da parte dei loro padri, fratelli o mariti viene interpretata come frutto di tradizioni culturali – e per questo parzialmente giustificata – e non come una forma di violenza maschile contro le donne che è trasversale ad ogni nazione e ad ogni cultura. I consigli che seguono vogliono contribuire a colmare questa

lacuna condividendo alcune buone pratiche di lavoro costruite nel corso del tempo per accogliere nel modo più efficace possibile le donne costrette al matrimonio.

I campanelli d'allarme

Nel caso delle ragazze di seconda generazione molto spesso la segnalazione di matrimoni forzati e le richieste d'aiuto avvengono **a scuola** con confidenze fatte a insegnanti o educatori/trici vicini alle ragazze, **negli spazi giovani dei consultori** o **negli sportelli d'ascolto**, così come ad amiche a cui viene chiesto di fare da portavoce.

Se dai racconti della ragazza emerge un rafforzamento dei meccanismi di controllo da parte della famiglia è probabile che si stia preparando le condizioni per un matrimonio forzato: per esempio, se la ragazza viene maggiormente sorvegliata e 'accompagnata' dai familiari in situazioni in cui prima non accadeva, se le viene improvvisamente vietato di accedere ad attività scolastiche, extracurricolari o extrascolastiche, e di incontrare amiche o conoscenti. Il fidanzamento o l'innamoramento con un ragazzo scelto autonomamente è un fattore cruciale nell'accelerare tutti questi processi.

Altri indicatori di una possibile promessa di matrimonio possono essere **le assenze frequenti e prolungate da scuola** o **l'improvvisa decisione di abbandonarla**, anche se in apparenza giustificata da problemi familiari come la morte di un parente o la perdita di lavoro da parte del padre; nonché ovviamente **l'annuncio di un improvviso 'fidanzamento' nel Paese d'origine, o un rientro repentino per le vacanze**. In questi casi, ci sono segnali tipici di un crescente malessere delle ragazze coinvolte, che vanno da una tristezza immotivata, a un calo del rendimento scolastico, a un drastico deperimento fisico, episodi di autolesionismo sino a tentativi di suicidio.

Nel caso delle donne sposate forzatamente in patria, invece, è importante notare la loro competenza linguistica e le relazioni che hanno sul territorio: se non parlano l'italiano, non hanno relazioni amicali o di vicinato o non danno segno di conoscere il territorio in cui vivono è molto probabile che stiano vivendo un'esperienza di segregazione. Ulteriore indicatore è **la partecipazione del marito – o di donne della famiglia del marito come la suocera o le cognate delegate al controllo – come 'mediatore' a tutti gli aspetti della vita della moglie**, anche aspetti intimi come le visite mediche e quelle ginecologiche in caso di gravidanza. Se si in-

contra una donna in una situazione simile è cruciale offrirle uno spazio di autonomia dal marito garantendole l'accesso alle informazioni tramite la mediazione culturale e linguistica, nonché utilizzare quel momento per cercare di conoscere la sua situazione familiare e farle conoscere le opzioni di fuoriuscita dalla violenza presenti sul territorio.

Nel caso in cui una ragazza confidi la paura che i familiari stiano organizzando un matrimonio contro la sua volontà è fondamentale non ricorrere alla mediazione familiare (per esempio offrendosi di parlare con i genitori al suo posto). Questo, infatti, esporrebbe la giovane ad un inasprirsi ancora maggiore del controllo da parte della famiglia e, presumibilmente, ad un'accelerazione dell'organizzazione delle nozze o ad un rientro forzato nel paese di origine. Nonostante offrirsi come mediatori o mediatrici nella relazione con i genitori o i familiari nasca da un genuino desiderio di supportare la ragazza e di 'convincere' la famiglia a modificare le proprie convinzioni, **il margine perchè questo avvenga effettivamente è sostanzialmente nullo ed il rischio di ottenere l'effetto opposto alle proprie intenzioni è molto elevato**. Poiché si tratta di una forma di violenza maschile non vi è margine per nessuna forma di mediazione, esattamente come non c'è nel caso delle violenze domestiche.

La mediazione familiare può essere messa in campo solamente se una ragazza, dopo la fuga e un periodo di distacco dalla famiglia di origine, chieda di rientrare a casa. In questo caso **la mediazione da parte delle operatrici è funzionale a costruire un rientro protetto** – scelta che comunque sconsigliamo caldamente – ed è una forma di **monitoraggio del benessere psicofisico della giovane**, nonché come forma di **controllo della famiglia**.

Accoglienza: Il colloquio

Tutti i colloqui con le ragazze e le donne devono avvenire in forma **riservata rispettando la massima confidenzialità**.

Il colloquio con la ragazza o la donna deve tenersi sempre in un luogo che sia da lei percepito come sicuro e che effettivamente tenga conto dei potenziali pericoli. Nel caso delle giovani donne di seconda generazione è importante che sia un luogo che non insospettisce le famiglie di origine o che non riconoscono come luogo dove la figlia può chiedere aiuto: per esempio può essere meglio realizzare il colloquio a scuola durante le ore di lezione invece che al centro antiviolenza.

Nel colloquio **devono essere presi in considerazione e valutati tutti i fattori di rischio** ed è necessario mantenere la massima riservatezza sulla richiesta di aiuto: familiari, colleghi o membri della comunità della ragazza non ne devono essere informati.

Se la donna non parla italiano è fondamentale **non avvalersi mai dei parenti, di amici o di mediatori appartenenti alla comunità di riferimento come interpreti** perché la presenza di persone della loro comunità può non solo impedire alla donna di esprimersi liberamente sulla situazione di violenza subita e di chiedere direttamente aiuto, ma anche esporle a maggiore rischio perché i connazionali possono **tradurre solo parzialmente o manipolare le informazioni così come impaurirle o giudicarle sulle loro scelte**.

Nel caso delle giovani donne di seconda generazione – soprattutto se il colloquio avviene in situazione di emergenza, cioè alla notizia che entro pochi giorni la ragazza partirà o lascerà la scuola – **deve essere immediatamente stabilita una forma di contatto sicura e diretta da utilizzare per il futuro che non metta a rischio l'incolumità della donna**. Inoltre, occorre mettere a punto insieme un piano di fuga qualora diventasse urgente per la giovane allontanarsi prima della 'presa in carico', cioè dell'ospitalità che le verrà offerta.

La presa in carico: informazioni alla donna

Per poter accogliere le donne in maniera efficace, è fondamentale esplorare il vissuto e la storia di ogni donna cercando di cogliere in quale processo di trasformazione di sé è inserita e quale e quanta consapevolezza ha della violazione dei suoi diritti, in modo da accompagnarla nel modo più efficace possibile nel processo di ricostruzione di sé e nelle fatiche che inserirsi in un percorso di protezione comporta.

Alla donna devono essere spiegate, sinteticamente e con chiarezza, le soluzioni possibili, sia dal punto di vista legale che organizzativo. La giovane donna che chiede di allontanarsi dalla famiglia deve essere informata sulle possibili conseguenze della sua scelta nel breve e nel lungo termine. È importante lavorare con le ragazze perché possano acquisire consapevolezza sulle conseguenze di breve e medio nel lasciare la propria famiglia e nell'intraprendere un progetto di protezione fuori dalla propria città.

Nel caso delle giovani donne di seconda generazione, nel primo colloquio la maggior parte delle ragazze chiede esplicitamente se la richiesta di protezione implica l'avvio d'ufficio di un procedimento penale nei confronti dei genitori. Questo spaventa molte giovani che si rifiutano apertamente di sporgere denuncia. Per loro la ricerca di autonomia non dovrebbe passare attraverso la 'criminalizzazione' dei genitori.

La rete

Deve essere costruita subito una rete di protezione che coinvolga: servizi sociali, scuola, centro antiviolenza e/o casa-rifugio, forze dell'ordine e magistratura. La formazione multidisciplinare dei 'nodi' della rete è importante non solo per decostruire i pregiudizi, ma anche per definire obiettivi e strategie comuni che mettano al centro la donna e i suoi diritti. È importante che i centri antiviolenza abbiano un ruolo di leadership in questa rete mettendo a disposizione i saperi e le metodologie sviluppate nell'accoglienza delle donne, vigilando per evitare che si sviluppi un'accoglienza neutra sia sotto il profilo interculturale che di genere. Dove è possibile, è auspicabile fornire della vera e propria formazione alle operatrici e agli operatori dei servizi del territorio in modo da migliorare il loro sguardo sul fenomeno e rafforzare i processi di lavoro condivisi. Questo è importante anche nel caso delle donne richiedenti asilo che si trovano in strutture di accoglienza: è cruciale, infatti, sperimentare nuove connessioni tra i centri antiviolenza, le strutture di accoglienza e gli enti territoriali cercando di valorizzare la ricchezza che lo sguardo di genere dei CAV potrebbe portare non solo nell'accoglienza, ma nel processo che porta al riconoscimento dello status per esempio accompagnando la donna nel riconoscimento del matrimonio forzato subito in patria come forma di violazione dei propri diritti.

Il piano di fuga

Nel caso delle giovani donne di seconda generazione la creazione della rete è cruciale anche per la messa a punto di un piano di fuga, che è il momento più pericoloso per la ragazza. È importante **non sottovalutare la pericolosità e la violenza che può essere agita dalle famiglie di origine nel momento in cui la giovane donna si sottrae al loro controllo**. Nel colloquio iniziale deve essere informata sul comportamento da tenere in casa e sulle cautele che devono essere adottate in questa fase

per garantire la sua sicurezza personale e quella di chi la assiste nell'allontanamento. Mentre, dopo l'allontanamento, è opportuno che la donna comunichi subito ai propri famigliari la sua decisione e la volontà di non essere cercata (con un messaggio telefonico prima e poi per lettera) per evitare denunce per scomparsa. È fondamentale che non si dia nessuna informazione alle famiglie sul luogo in cui si trova la ragazza: per esempio la lettera va spedita da una città diversa da quella dove si trova in accoglienza.

Tutti i servizi coinvolti devono essere allertati e allineati sulla fuga in modo da garantire i livelli più alti possibili di sicurezza. La pianificazione e l'esecuzione della fuga può essere il momento in cui anche gli operatori e le operatrici dei servizi sono maggiormente esposti a rischi poiché i familiari potrebbero avere atteggiamenti minacciosi o di ritorsione. È importante che operatori e operatrici mettano in atto tutte le strategie necessarie a lavorare in sicurezza, ma al contempo il timore dei famigliari della ragazza non deve per alcuna ragione rallentare o impedire la presa in carico.

L'inserimento

Le donne devono essere inserite in un luogo al femminile, non misto, e da subito il percorso di protezione deve essere rispettoso della loro identità: un ambiente accogliente, ma dotato di tutti i requisiti necessari per garantire la loro sicurezza, trattandosi di persone che corrono gravi rischi.

Nel caso delle giovani donne di seconda generazione, al momento dell'accoglienza viene immediatamente prelevato, con il loro consenso, il telefono. Viene spiegata la prassi di togliere il cellulare (non deve subire pressioni di nessun tipo, le serve un periodo di riflessione personale). Con lei si discutono le ulteriori regole da rispettare per la sua incolumità, in attesa di valutare le reazioni della famiglia al suo allontanamento.

La presa in carico di minorenni che vogliono sottrarsi a un matrimonio forzato

In caso di richieste di aiuto da parte di minorenni è necessario considerare che i meccanismi di controllo all'interno della famiglia sono di solito più stringenti data la loro età.

Il ruolo degli/delle insegnanti, di educatrici o educatori, personale degli spazi giovani dei consultori o degli sportelli di ascolto è fondamentale per la segnalazione alla rete di casi sospetti e la conseguente attivazione della rete anche in emergenza, a esempio nel caso di una partenza già pianificata per il Paese di origine finalizzata al matrimonio.

La formazione dei servizi sociali è indispensabile per evitare la sottovalutazione di questa specifica forma di violenza domestica. Se anche in presenza di segnalazione da parte della scuola di partenze programmate di giovani donne e bambine nei propri Paesi di origine – e in presenza della conferma da parte dei genitori di andare a ‘fidanzare’ la minorenni –, i servizi non si attivano immediatamente per garantire alla minore idonea protezione, allora la libertà e forse la vita stessa della minore sono esposte a gravissimi rischi. In casi del genere, il sindaco – rilevata l’esistenza di un rischio reale, immediato e concreto per la minore – ne può e deve disporre l’allontanamento dalla sua casa e la sua collocazione presso una struttura protetta con un provvedimento urgente (articolo 403 del Codice civile) premurandosi di specificare le condizioni di accompagnamento della minore, anche fornendo direttive ai vigili e concordando con la scuola condizioni e modalità del suo allontanamento

Al fine di meglio tutelare la minore a rischio di matrimonio forzato, sia rispetto ai genitori sia rispetto alle istituzioni, è opportuno che in questi casi i servizi sociali o il sindaco **facciano istanza al competente tribunale per i minorenni per la nomina di un tutore/ tutrice.**

Il Progetto di protezione e autodeterminazione nei confronti di una minorenni deve essere costruito con i seguenti obiettivi:

- > offrire alla minore un sostegno immediato in un luogo protetto in grado di garantire le condizioni di riservatezza e anonimato;
- > costruire un progetto di accoglienza abitativa capace di valorizzare le differenze di genere e culturali dell’adolescente;
- > costruire una ‘relazione di cura’ grazie al supporto di operatrici professionalmente preparate;
- > attivare esperienze di successo e di rafforzamento personale positivo, attraverso un progetto individuale;
- > evitare che la ragazza abbandoni la scuola;
- > rafforzare il suo livello di conoscenza della lingua italiana dove necessario.

Inizialmente il lavoro delle operatrici riguarda attività di accoglienza e di socializzazione, per facilitare l'inserimento dell'adolescente nel nuovo contesto abitativo. I primi giorni spesso non sono facili: la richiesta d'aiuto della minore implica un allontanamento dalla sua casa e dalla famiglia e i sentimenti oscillano fra tristezza e voglia di cominciare una nuova vita. All'inizio l'atteggiamento della ragazza verso le operatrici può essere di sfiducia. Tuttavia, stando alla nostra esperienza, già dopo i primissimi giorni le giovani cominciano ad aprirsi, parlando di sé. Le giornate sono organizzate in momenti in cui si può trascorrere del tempo con le operatrici e confrontarsi con nuove esperienze: **per molte, specie per chi andava poco a scuola, tutto è nuovo e da esplorare con stupore**. Spesso, a causa del controllo subito in famiglia, emerge in queste minori una scarsa autonomia e capacità di gestire il proprio tempo.

Come tutte le adolescenti **sono piene di domande e curiosità rispetto alla sessualità e al rapporto col proprio corpo e desiderose di conoscere meglio la vita sentimentale di italiani/e**. Su questo argomento cercano spesso il confronto con le altre donne, dichiarano di non avere ricevuto un'educazione sessuale e che spesso l'arrivo del 'ciclo' ha determinato la fine brusca dell'affettività in famiglia. Affrontando questi argomenti risulta loro chiara l'importanza di conoscere e frequentare una persona prima del matrimonio. Il desiderio di molte di loro è sposare in futuro un ragazzo, ma amandolo e scegliendolo liberamente. La dimensione dell'affettività e dei sentimenti è per le ragazze (del resto non potrebbe essere altrimenti) un terreno molto scivoloso, doloroso e pieno di contraddizioni.

Cosa può capitare alla donna condotta forzatamente nel Paese di origine

Dal 2019, in virtù del cosiddetto 'Codice Rosso', il reato di matrimonio forzato si configura come transnazionale e per questa ragione è possibile per le donne chiedere aiuto formalmente all'ambasciata italiana nel paese in cui sono state condotte.

Può accadere che una ragazza chieda un colloquio prima di un viaggio nel Paese di origine, già pianificato dai genitori, che l'hanno rassicurata dicendole che non è finalizzato a un matrimonio forzato, versione di cui lei dubita.

In questi casi è opportuno consigliarle, se dovesse decidere di partire comunque, **di lasciare in Italia una copia dei propri documenti e di scrivere un esposto in cui vengono esplicitati i suoi timori**. Nel caso il rischio si concretizzi e la giovane, una volta partita, non sia in grado di comunicare, proprio quell'esposto potrà essere utilizzato dai suoi contatti in Italia per attivare le autorità competenti, nonché l'ambasciata italiana nel Paese dove è stata portata ed eventuali organizzazioni per la difesa dei diritti umani o femministe locali. Uno dei primi problemi quindi è l'individuazione di un referente istituzionale per contatti e interventi.

Deve essere chiarito con la ragazza che occorre trovare un modo per attivare la rete d'aiuto anche in emergenza cioè quando lei, arrivata nel Paese di origine, si rende conto dell'inganno. Anche perché quasi sempre succederà che le verranno ritirati i documenti e annullati i biglietti di viaggio per il ritorno. Se costretta a sposarsi, potrà essere stuprata la prima notte di nozze, poi costretta a vivere con il marito e i suoceri, sottoposta a un controllo strettissimo. Non potrà frequentare nessuno da sola. Vivrà spesso in villaggi sperduti e mal collegati.

A maggior ragione quando la donna si trova all'estero, la sua richiesta di aiuto e le informazioni ricevute devono essere trattate come altamente confidenziali. Le regole principali:

- > non bisogna mai informare l'aggressore o altri familiari sulla richiesta di aiuto inoltrata dalla vittima. Questo errore può determinare un trasferimento della ragazza, o la ricerca e il sequestro del cellulare, dunque l'interruzione dei contatti possibili.
- > non bisogna mai chiedere il supporto a membri della sua comunità o a un leader religioso perché l'esperienza insegna che quasi mai i diritti delle donne vengono tenuti in considerazione.
- > non bisogna mai cercare di assumere informazioni o di chiedere il supporto di terzi senza averlo concordato con la ragazza che ha chiesto aiuto.

Donne in gravidanza dopo un matrimonio forzato

Nel caso in cui la donna accolta abbia scelto di tenere il bambino nato come conseguenza del matrimonio indesiderato e dalla violenza subita, al percorso di protezione si affianca quello di accompagnamento alla maternità. Nel sostegno attivato ci deve essere la possibilità di partecipare

ai corsi pre-parto. Frequentare luoghi dove socializzare ansie, incertezze, felicità di un momento della vita così particolare diventa ancora più importante considerata l'assenza della figura materna. La solitudine, i sensi di colpa, la nostalgia di una 'comunità familiare', anche se violenta e irrispettosa, potrebbero avere effetti devastanti per la salute psicofisica e indurre la ragazza a tornare indietro, pronta ad accettare qualunque conseguenza.

In assenza di linee guida e di protocolli di azione è necessario **concordare con l'ospedale modalità di riservatezza particolarmente stringenti anche per il ricovero in occasione del parto** e pianificare le visite a domicilio da parte della pediatra e dell'ostetrica.

Dopo la nascita del/la bambino/a, deve essere attivato l'iter legale per ottenere il permesso di soggiorno. Uno dei principali problemi nel caso di queste nascite è appunto ottenere il documento di identità del minore, indispensabile per l'accertamento della nazionalità e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno da parte della questura.

Accade che, nei casi di matrimonio forzato, le giovani che vogliono e devono riconoscere il/la bambino/a non abbiano il certificato di divorzio né ovviamente possano essere accompagnate in ambasciata da un familiare che magari le ha denunciate nel loro Paese per abbandono del tetto coniugale. Questo costituisce un pericolo per il loro ingresso in ambasciata con il bambino perché il Paese di origine esercita la sua giurisdizione sui cittadini/e ovunque si trovino. Se sono state denunciate dalla famiglia, potrebbero legittimamente vedersi sottrarre il bambino/a considerando che – secondo le legislazioni di alcuni Paesi (per esempio il Pakistan) – la madre del minore ha la custodia ma è il padre l'unico legittimato a esercitare la potestà genitoriale.

L'unica soluzione prevista dal nostro ordinamento, idonea a consentire il rilascio di permesso di soggiorno al minore in assenza di documento di identità, è che la madre ottenga lo status di rifugiata, riconoscendo una persecuzione di genere.

Occorre tenere in considerazione che, fino al compimento di sei mesi di età da parte del minore, è necessario adottare misure di sicurezza particolarmente stringenti: infatti è questo il limite temporale in cui il padre ha interesse a rintracciare e riconoscere il minore al fine di ottenere la regolarizzazione sul territorio italiano se entrato illegalmente.

L'importanza del lavoro per l'autonomia

Il lavoro ha un valore essenziale nella costruzione di un percorso di autonomia e indipendenza delle persone, come momento di crescita, di formazione, di valorizzazione di sé. Anche nel caso delle giovani donne che si sottraggono ad un matrimonio forzato l'accesso a un lavoro e alla conseguente autonomia economica è un passaggio fondamentale.

Nel caso delle ragazze di seconda generazione, essendo spesso giovanissime con esperienze di vita e di lavoro limitate o inesistenti, è necessario progettare dei percorsi di sostegno personale e di riqualificazione professionale per favorire il loro inserimento lavorativo, la loro assertività, la capacità di prendere decisioni in autonomia, la capacità di gestire il proprio tempo. È necessario un vero e proprio accompagnamento al mondo del lavoro attraverso una ricostruzione delle proprie capacità e abilità, dei propri saperi, per far emergere e valorizzare aspirazioni e competenze trasversali in un'ottica realistica, al fine di evitare senso di inadeguatezza, creazione di false aspettative e possibili fallimenti. Poiché quasi mai per queste ragazze è possibile immaginare di continuare a studiare dopo la fine dell'obbligo scolastico poiché le famiglie lo impediscono, quando lo desiderano, è importante sostenere il loro desiderio di concludere gli studi superiori o di continuare gli studi post-diploma: la formazione e l'emancipazione attraverso la scolarizzazione possono essere leve molto importanti nella decisione di scappare dalla famiglia di origine.

Nel caso delle donne venute in Italia a seguito di un matrimonio forzato, invece, è cruciale sia l'apprendimento della lingua italiana, ma anche il riconoscimento delle competenze e delle professionalità che avevano in patria. Poiché è spesso impossibile veder riconosciuti i titoli di studio conseguiti all'estero o, quando tecnicamente possibile, è estremamente costoso è importante fare un bilancio delle loro competenze e inserirle in percorsi formativi che le valorizzino.

CHE COSA C'È ANCORA DA FARE?

Nonostante molto sia stato fatto negli oltre dieci anni intercorsi dalla prima ricerca sul tema condotta da Trama di Terre, **la strada per un pieno riconoscimento di questa forma di violazione dei diritti delle donne, così come per la messa in campo di strumenti efficaci di contrasto è ancora molto lunga.**

- > Come è avvenuto in molti altri paesi europei è fondamentale sviluppare una **campagna istituzionale di sensibilizzazione su scala nazionale** rivolta alle giovani donne di origine straniera che vivono in Italia. Una campagna da diffondere capillarmente nei territori: negli ospedali, nei consultori, nelle scuole, nelle sedi delle istituzioni, nelle palestre, nei luoghi di aggregazione giovanile. Una campagna in grado di comunicare **in maniera chiara e inequivocabile che scegliere se e chi sposare è un diritto inalienabile** e che costringere una donna al matrimonio è un reato, nonché che è possibile sottrarvisi entrando in un percorso di accoglienza e protezione.
- > Per garantire alle donne che vogliono sottrarsi ad un matrimonio forzato un'accoglienza efficace e adeguata è fondamentale che operatori e operatrici dei servizi abbiano le conoscenze e le competenze per farlo. È dunque necessario prevedere della formazione specifica per gli operatori giuridici, le forze dell'ordine, il personale scolastico, i servizi sociali e di comunità. Ed è cruciale che **questa formazione sia realizzata da quelle associazioni di donne e centri antiviolenza** che negli anni hanno sviluppato conoscenze e metodologie specifiche su questo fenomeno **per garantire uno sguardo non neutro, né sotto il profilo di genere né sotto quello culturale.**
- > Nel caso delle giovani donne di seconda generazione è importante prevedere dei luoghi di accoglienza specifici poiché né le comunità per minori né le case rifugio dei centri antiviolenza sono luoghi adeguati: le comunità per minori non possono garantire la sicurezza necessaria

in caso di fuga dalla famiglia e non hanno le competenze necessarie, né di genere né interculturale, per accogliere la complessità del vissuto della ragazza. Le case rifugio per donne maltrattate, invece, pur avendo le metodologie e gli strumenti per l'accoglienza e la lettura delle violenze, devono necessariamente far convivere queste giovani donne o ragazze minorenni in case dove vivono donne adulte – spesso con figli/e. Inoltre, essendo case ad alta autonomia, non riescono a dare una risposta adeguata alle esigenze di queste giovani ragazze che hanno bisogno di una presenza educativa costante per metabolizzare quello che è successo ed elaborare il distacco dalla famiglia di origine. **Senza un luogo adeguato che le accolga queste giovani donne si trovano in una terra di mezzo che facilita il rientro a casa, con il rischio concreto di mettere a repentaglio la loro vita.**

- > Il processo di messa in sicurezza delle donne che fuggono dalla famiglia e corrono rischi gravi e concreti per la loro incolumità è fondamentale: ad oggi cambiare il nome, la residenza o mantenere segreti i dati personali è un processo estremamente complesso e burocratizzato e questo espone le ragazze a gravi rischi. È cruciale quindi facilitare il processo di messa in sicurezza e prevedere delle procedure specifiche per le donne che si sottraggono da matrimoni forzati così come già lo si prevede per altre categorie di persone che si trovano in situazioni di rischio.

Infine, nell'ambito dell'attivismo femminista, è fondamentale costruire una rete più solida tra i centri antiviolenza e le associazioni di donne che negli anni hanno lavorato politicamente e operativamente sui matrimoni forzati: per garantire uno **scambio di saperi e pratiche**, per poter **rispondere in maniera pronta e condivisa** alle richieste di aiuto, per **fare advocacy condivisa a livello comunale, regionale e nazionale**.

strumento operativo

vai a pagina 52 per i consigli utili e pratici rivolti alle ragazze e da ritagliare, appendere o far circolare negli spazi di ascolto

Quadro normativo di riferimento per il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati

Nel diritto internazionale ed europeo numerosi sono gli atti adottati a livello internazionale ed europeo per contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

Fra i più rilevanti atti di diritto internazionale in materia possiamo indicare:

- > **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948**, la quale, pur non intervenendo espressamente sul fenomeno dei matrimoni forzati e precoci, riconosce il diritto al matrimonio e tutela la libertà di contrarre tale vincolo. L'art. 16 afferma, infatti: *“gli uomini e le donne di età adulta ... hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Nel matrimonio, nell'unione coniugale e al momento del suo scioglimento, essi hanno pari diritti. Il matrimonio sarà contratto esclusivamente con il pieno e libero consenso delle parti”*;
- > **convenzione al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni 1962**, la quale, agli artt. 1, 2 e 3, oltre a vietare i matrimoni forzati ovvero i matrimoni contratti senza il libero e pieno consenso delle due parti, impone agli Stati parte della Convenzione di fissare un limite minimo di età (non inferiore a 15 anni) per sposarsi precisando che: *“Nessun matrimonio verrà contratto legalmente da persone che abbiano un'età inferiore a questa, fatti salvi i casi nei quali una autorità competente abbia concesso una deroga relativa all'età, a fronte di valide ragioni e nell'interesse dei futuri sposi”*;
- > **convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sulla punizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù del 1956** che interviene direttamente sul fenomeno dei matrimoni forzati assimilando tale pratica alle c.d. nuove forme di schiavitù.

- > **patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** del 1966 (ratificato con L. 881/1977) che, all' art. 10, ribadendo che *“il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso di futuri coniugi”*, di fatto vieta i matrimoni forzati;
- > **convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne** del 1979 (ratificata con L. 132/1985), la quale prevede espressamente che: *“gli Stati parti devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari in particolare devono garantire su una base di uguaglianza tra uomini e donne: a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto un libero e pieno consenso...”* (art. 16);
- > **convenzione sui diritti del fanciullo del 1989** (ratificata con L. 176/1991) che affronta diffusamente la questione dei matrimoni precoci e forzati, considerati e espressione di una evidente violazione dei diritti dei minori (art. 1-3,6,12,19,24,28,29,34-36);
- > **raccomandazione CEDAW n. 21 del 1994**, sull'eguaglianza nel matrimonio e nelle relazioni familiari, nella quale, per la prima volta, si fa espresso riferimento ai matrimoni forzati, consentiti in alcuni Paesi secondo costumi, usanze, principi religiosi o di gruppi di appartenenza;
- > **risoluzione dell'assemblea Generale dell'ONU sui matrimoni precoci e forzati del 18 dicembre 2014**, la quale sollecita gli Stati ad assicurare la celebrazione di matrimoni solo con il consenso informato, libero e pieno di entrambe le parti e a intervenire per eliminare ogni forma di matrimonio precoce e forzato;
- > **risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite volta a rafforzare gli sforzi per prevenire ed eliminare i matrimoni precoci e forzati del 2 luglio 2015** nella quale i matrimoni precoci e forzati sono considerati come una grave violazione di diritti umani che limita la possibilità delle donne e delle ragazze di vivere libere e lontane dalla violenza.

A livello europeo si segnala:

- > **Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) del 1950** che, all'art. 12, tratta espressamente il diritto al matrimonio, affermando: *“a partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la*

donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto”;

- > **la Raccomandazione n. 1450 del 2000** del Consiglio d'Europa in materia di protezione della donna in base alla quale: *“i matrimoni forzati sono espressamente annoverati tra le pratiche religiose o tradizionali incompatibili con i diritti e le libertà fondamentali della donna, che gli Stati membri sono sollecitati a prevenire e reprimere”*;
- > **la Raccomandazione n. 1723 del 2005** dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ove si invitano gli Stati ad adottare politiche di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, sanzionando espressamente le persone che concorrono o aiutano nella celebrazione di tali accordi matrimoniali;
- > **la Risoluzione n. 1468 del 2005** dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci, la quale invita gli Stati ad adottare modifiche legislative al fine di contrastare tale pratica;
- > **la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** del 2011 (**Convenzione di Istanbul**) che tratta la problematica dei matrimoni forzati soprattutto negli artt. 32 e 37.

La Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia con L. 77/13, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della **violenza contro le donne** quale **violazione dei diritti umani**, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne. La Convenzione interviene poi direttamente sulla **questione dei matrimoni forzati**, imponendo agli Stati di adottare **misure, civili e penali, per contrastare tale pratica** (rispettivamente artt. 32 e 37). Più nel dettaglio l'art. 37 qualifica il matrimonio forzato come *“l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio”*, nonché *“il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio”*.

- > **Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e fondamentalismo del 13 marzo 2002** nella quale si afferma l'assoluta incompatibilità dei matrimoni forzati con i principi dell'ordinamento europeo e stabilisce che *“i diritti della donna sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali non possono essere limitati ne trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni”* e che *“all'interno dell'Unione Europea la difesa dei diritti della donna comporta l'impossibilità di applicare normative o tradizioni opposte o non compatibili”*. Nell'atto di indirizzo si ritiene infine *“necessario che i diritti derivanti dal diritto di famiglia degli Stati membri prevalgano su quelli dei paesi di origine”*. (Par. 1, 3 e 7);
- > **mozione del Parlamento europeo sul matrimonio forzato, del 7 ottobre 2002**, con la quale il Parlamento di Strasburgo ha invitato il Consiglio, la Commissione, e gli Stati membri a: *“1. trattare i matrimoni forzati come attentato grave al diritto di esprimere liberamente il proprio consenso; 2. Riconoscere che, il rischio di subire un matrimonio forzato è motivo per concedere il diritto di rimpatrio verso il paese dei luoghi di residenza nel caso il matrimonio si dovesse effettuare in uno Stato terzo; 3. Fare della lotta ai matrimoni forzati una priorità d'azione nelle relazioni dell'Unione Europea con gli Stati terzi attraverso la clausola dei diritti umani; 4. Sostenere le ONG che operano per l'eliminazione di queste pratiche nei paesi in cui sono giustificate sul piano culturale e tradizionale”*;
- > **risoluzione del Parlamento europeo sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo del 2005**, il cui art. 23 chiede che: *“si presti particolare attenzione all'istruzione primaria delle bambine, poiché queste devono affrontare più ostacoli e più barriere che i bambini (Fattori culturali come i matrimoni in giovane età...) per entrare e restare a scuola e terminare gli studi...”*;
- > **risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile contro la violenza nei confronti delle donne n. 2006/2010** la quale condanna i matrimoni forzati, invitando gli Stati membri ad introdurre negli ordinamenti nazionali misure dirette a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo tipo anche fuori dal loro territorio;
- > **direttiva del Parlamento e del Consiglio 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri**

umani e la protezione delle vittime, che prende in considerazione il fenomeno dei matrimoni forzati al *Considerando* n. 11;

- > **direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012** recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che, al *Considerando* n. 17 include tra le varie forme di violenza di genere i matrimoni forzati;
- > **piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015 2019** che riprendendo il precedente piano d'azione, ribadisce il carattere prioritario per gli Stati membri della prevenzione del matrimonio infantile e forzato (n. 14);
- > **piano d'azione dell'unione europea contro il traffico di migranti 2015 – 2000 del 27 maggio 2015** nel quale si afferma che: *“Saranno potenziate le azioni contro il traffico svolte nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, compresa la cooperazione transfrontaliera contro le frodi relative ai documenti, i matrimoni fittizi e altre forme di uso illecito delle procedure di ingresso e soggiorno legali”*;
- > **risoluzione Del Parlamento Europeo del 4 luglio 2018 verso una strategia esterna dell'Europa contro i matrimoni precoci e forzati**. Trattasi di risoluzione che partendo dalla condizione delle donne, delle ragazze e delle bambine nel mondo e specificatamente dai dati UNICEF – cfr. considerando E) – indica a tutti i livelli la strategia che gli Stati Europei dovranno seguire al fine di eliminare, non solo in Europa, i matrimoni infantili, precoci e forzati.

Normativa nazionale e regionale

La legislazione penale italiana – nonostante l'obbligo espressamente imposto dalla Convenzione di Istanbul – sino al 19.07.2019 non prevedeva una fattispecie penale specifica per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati, pur essendo quest'ultima una realtà ben presente nel territorio nazionale.

Prima della L.69/2019 si era quindi costretti ad applicare diverse e differenti fattispecie incriminatrici: l'art. 558 c.p. (induzione al matrimonio mediante inganno); l'art. 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni), che peraltro prevedeva un' attenuante laddove il fatto sia stato commesso

“*per fine di matrimonio*”; l’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci); entrambi i reati possono concorrere con il più grave reato di sequestro di persona; l’art. 574-bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all’estero); l’art. 610 c.p. (violenza privata) che tuttavia disegna una fattispecie sussidiaria a debole tassatività e l’art. 601 c.p. (tratta di persone), per le ipotesi più gravi, contemplate dal secondo comma dell’art. 37 della Convenzione di Istanbul.

Come ha osservato autorevole giurisprudenza (Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 18/11/2013 n° 25873) la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura (di protezione), può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliono fornire protezione adeguata.

Per quanto concerne le eventuali misure di carattere civilistico per il contrasto dei matrimoni forzati, si deve segnalare in primo luogo l’art. 122 del codice civile, il quale prevede che il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (primo comma). La disposizione precisa che l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore. L’ordinamento non prevede misure speciali per impugnare il matrimonio, né la gratuità dell’azione.

La tematica dei matrimoni forzati, nell’ambito delle più ampie misure per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, costituisce oggetto di intervento anche da parte del **legislatore regionale**.

A titolo esemplificativo:

- > **Lombardia: Legge regionale, 3 luglio 2012, n. 11**, (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), la quale espressamente “*condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere*” (art. 1);
- > **Molise: Legge regionale, 10 ottobre 2013, n. 15** (*Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere*), la quale

all'art. 1, fra le finalità e i principi, prevede il contrasto di “ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia in ambito familiare che extrafamiliare, compresi i matrimoni forzati”;

- > **Emilia-Romagna: Legge regionale, 27 giugno 2014, n. 6**, (*Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*), che, all'art. 23 esplicitamente contempla interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati. In particolare, si prevede che la Regione collabori con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e ragazze a cui di fatto è coartata la volontà;
- > **Piemonte: Legge regionale, 24.02.2016, n. 4**, la quale, nel prevedere interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, oltre a condannare i matrimoni forzati (art. 1), “*promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale ... e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro*”.

Suggerimenti per donne che vogliono sottrarsi a un matrimonio forzato o combinato²



Cara,

questi consigli non sono per tutte le donne. Sono solo per te. Per te, che vuoi farti una vita tua e che ti senti limitata nella tua libertà dalla famiglia, da tuo marito o dal controllo della tua comunità d'appartenenza. Per te che vuoi sceglierti il compagno da sola. Per te che sei convinta di volere essere tu a decidere, e non i tuoi genitori o la comunità o chicchessia, quando sposarti e con chi. Per te che vuoi decidere da sola quando avere figli e come educarli. Per te che hai toccato con mano la trappola in cui la sposa e lo sposo cadono dopo il matrimonio festoso durato tre giorni. Per te che non sopporti più l'oppressione in casa e vuoi uscirne per sentire il sole sulla pelle e vedere il mare.

Se non ti sono già venuti in mente, i suggerimenti che seguono forse ti potranno essere utili.

1 - PREPARATI AD ANDARTENE

Fatti questa domanda: voglio davvero andare via? Perché lo voglio fare? Non c'è altra possibilità? Datti tempo o lo hai già esaurito? La tua decisione rattristerà i tuoi genitori. Ti accuseranno di disonorare la famiglia e che ci saranno conseguenze per tutti.

La tua famiglia farà di tutto per farti tornare indietro: cercheranno di parlarti da soli, minacceranno di ripudiarti, di maledirti o di violenze. **Non sottovalutare le minacce.** «Da quando te ne sei andata la mamma sta così male che è stata ricoverata all'ospedale» è il genere di accuse che ti sentirai fare. Sii preparata.

² Rielaborazione di un gruppo di giovani donne provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh tratto dal libro «Non sottomessa. Contro la segregazione nella società islamica» di Ayaan Hirsi Ali, Edizioni Einaudi, 2005.

2 - ANALIZZA LE TUE DEBOLEZZE

Come stai di salute? Che temperamento hai? Prendi fuoco subito o riesci a dominarti bene ed adattarti alle situazioni nuove? Rifletti su come mantenere segreta la tua partenza il più a lungo possibile: quanto tempo hai per te ogni giorno? In famiglia si accorgono se manchi per qualche ora? **Sappi che una volta che te ne sei andata, per qualche tempo, forse per molto, non potrai tornare. Mettilo in conto.**

3 - DEVI AVERE FIDUCIA, SPECIE IN TE STESSA

Attraverserai momenti di paura e insicurezza, potrai pentirti. È normale. Sarai tormentata dai dubbi, ma ricordati che il modo in cui tu desideri vivere non è compatibile con il modo in cui la tua famiglia vuole che tu viva. Dovrai imparare a fidarti anche di altre/i. **Cerca qualcuna/o che ti appoggi e che non pretenda nulla in cambio. Non fidarti di chiunque, ma sii critica e cauta.**

4 - SPIEGA QUESTE COSE E COME TI SENTI QUANDO AVRAI COLLOQUI CON LE FORZE DELL'ORDINE E I SERVIZI SOCIALI

Spiega loro come la tua famiglia e la comunità la pensano sulla colpa e la vergogna. Quando entrerai in accoglienza e potrai avere un alloggio è di vitale importanza che il tuo indirizzo rimanga segreto. Cerca di seguire le indicazioni che ti verranno date, anche se ti sembrerà a volte di essere in gabbia più di prima. **È per la tua sicurezza, non durerà per sempre ma dovrai rispettare le regole.** Il costo della tua libertà ti sembrerà molto più caro per te, ma non è tua la colpa.

5 - PENSA AL TUO REDDITO

L'autonomia economica è un altro tassello di libertà. Rifletti sulle tue capacità se decidi di lavorare, ma anche se decidessi di studiare. Completare gli studi è il tuo biglietto per una indipendenza duratura. Ma sta a te delineare il tuo progetto di vita, ora puoi farlo. Impara a chiedere aiuto quando senti di non farcela



6 - VIOLARE LE NORME FAMILIARI E LE TRADIZIONI È UNA GROSSA SFIDA

Ora ti senti forte, ma al contempo sei terribilmente vulnerabile. Nonostante gli aiuti dall'esterno sarai sola, devi essere consapevole. Avvertirai il desiderio della tua famiglia, ti mancherà il calore, la consuetudine: ogni famiglia ha i suoi momenti importanti, nascite, feste religiose. In questi giorni ti sentirai particolarmente sola. Ma ricordati che contattare la tua famiglia potrebbe avere conseguenze molto gravi per te. Consolati: ci sono molte donne come te che hanno potuto ricostruire un rapporto positivo con la famiglia, ma in genere è possibile solo dopo qualche anno.


7 - ADESSO SEI PRONTA

Sei tuttora convinta di quello che stai per fare. Hai persone pronte ad aiutarti. Hai fiducia in te stessa e in loro, nel tuo futuro. Hai portato via da casa di nascosto tutti quegli oggetti che per te erano importanti. Anche il permesso di soggiorno. Nessuno se ne è accorto. Splende il sole o piove. Stasera dormirai in una casa nuova per la prima volta, o nella tua stanza. Ora che rimane da fare? Esci semplicemente senza dire nulla e ti chiudi la porta alle spalle? Sì, perchè non devi dare nell'occhio. Fatto. E adesso?

8 - TUO PADRE E TUA MADRE NON SAPRANNO DOVE SEI

Ma anche le tue sorelline piccole chiederanno di te, anche tuo fratello maggiore chiederà, ma in altro modo. Devono sapere che ti sei allontanata di tua volontà. Hai lasciato una lettera, li hai rassicurati del tuo affetto spiegando loro che vuoi vivere diversamente da come pretenderebbero, che rispetti la loro vita, ma prendi la tua strada. Ora devi imparare a funzionare all'interno della società. A parte i problemi la tua educazione ti ha anche insegnato qualcosa: sai adattarti agli altri, hai appreso a cavartela in circostanze difficili e sei consapevole che puoi ottenere quello che vuoi. Ma hai ancora tanto da imparare: sii aperta nel farlo, ne vale la pena.





linee guida a cura di Trama di terre
associazione interculturale di donne native e migranti

grafica e impaginazione cardoriccardo.com
giugno 2021